

Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD)

822.31

del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 110 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale^{1,2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1980³,
decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

¹ La legge si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, che fanno eseguire lavoro a domicilio, e ai lavoratori a domicilio da loro occupati.

² I provvedimenti protettivi validi per i lavoratori a domicilio sono applicabili, per analogia, alle persone e alle organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in rappresentanza del datore di lavoro.

³ La legge è applicabile al datore di lavoro all'estero, nella misura in cui occupa lavoratori a domicilio in Svizzera.

⁴ È considerato lavoro a domicilio a tenore della presente legge il lavoro artigianale e industriale eseguito a mano o a macchina contro salario da un lavoratore, solo o con l'aiuto di membri della famiglia, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta.

⁵ Per l'applicabilità della legge, è determinante il rapporto di occupazione effettivo e non la designazione del contratto.

Art. 2 Casi dubbi

Nei casi di dubbio sull'applicabilità della legge, l'autorità cantonale decide d'ufficio o a domanda di un interessato. Le autorità federali decidono per le aziende federali.

RU **1983** 108

¹ RS **101**

² Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 254; FF **2018** 2345).

³ FF **1980** II 270

Sezione 2: Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio

Art. 3 Notifica delle condizioni di lavoro

All'atto della prima assegnazione di lavoro a domicilio, il datore di lavoro deve notificare al lavoratore e alle persone ed organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in sua rappresentanza le condizioni di lavoro, integralmente e per scritto.

Art. 4 Salario, tempo prestabilito, conteggio

¹ Il salario per il lavoro a domicilio è determinato secondo le aliquote applicate nell'azienda per un lavoro equivalente. In mancanza di un salario aziendale comparabile, dev'essere applicata l'aliquota di salario usuale per lavori analoghi nel corrispondente ramo economico e nella regione. È tenuto equamente conto delle condizioni di lavoro differenti nell'azienda e al domicilio del lavoratore, come anche dei maggiori o minori costi risultanti dal lavoro a domicilio, per il datore di lavoro e il lavoratore.

² Se il salario è stabilito secondo il lavoro fornito (salario a cottimo), il datore di lavoro deve indicare al lavoratore a domicilio, con l'aliquota di salario, il tempo valutato per l'esecuzione (tempo prestabilito), salvo che questo non possa essere predeterminato a causa del genere di lavoro a domicilio.

³ Il datore di lavoro consegna al lavoratore a domicilio un conteggio scritto ed ambo le parti ne conservano un esemplare durante almeno 5 anni.

Art. 5 Rimborso delle spese, strumenti di lavoro, materiale, istruzioni

¹ Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore a domicilio le spese necessarie, in particolare quelle per gli strumenti di lavoro, il materiale e il loro trasporto.

² Il datore di lavoro, se mette a disposizione strumenti di lavoro o materiale, non può esigere un'indennità dal lavoratore a domicilio. Sono riservati l'obbligo di restituzione alla fine del rapporto di lavoro e le eventuali pretese di risarcimento del datore di lavoro.

³ Il datore di lavoro deve istruire il lavoratore a domicilio sul lavoro da svolgere, nella misura necessaria per la sicurezza del lavoratore e per l'ottenimento di un salario adeguato.

Art. 6 Giovani

È vietato assegnare a giovani d'età inferiore ai 15 anni lavoro a domicilio da eseguire in modo indipendente.

Art. 7 Protezione contro il sovraccarico di lavoro

¹ Il datore di lavoro non può assegnare né farsi consegnare lavoro a domicilio in domenica e nei giorni festivi. Gli altri giorni, può assegnarlo o farselo consegnare soltanto durante le ore stabilite dal Consiglio federale. I Cantoni possono concedere deroghe per circostanze speciali.

² Il datore di lavoro deve tener conto del rendimento del lavoratore a domicilio. Deve, in particolare, stabilire il termine impartito per la consegna dell'opera in modo che il lavoratore a domicilio non debba lavorare né più di 8 ore per giorno, né di domenica.

Art. 8 Protezione della vita e della salute

¹ Gli strumenti di lavoro e i materiali, che il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore a domicilio, devono essere concepiti in modo che, se manipolati correttamente, non possano causare infortuni o danni alla salute.

² I lavoratori a domicilio sono tenuti ad osservare le disposizioni del datore di lavoro per prevenire gli infortuni e i danni alla salute. In particolare, devono utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza, di cui sono muniti gli strumenti di lavoro, e non possono rimuoverli né modificarli senza il permesso del datore di lavoro.

Art. 9 Lavori pericolosi

Il Consiglio federale stabilisce i lavori che non possono essere eseguiti a domicilio o che lo possono essere soltanto con l'applicazione di particolari misure di sicurezza.

Art. 10 Elenco dei lavoratori a domicilio e registrazione

Il datore di lavoro deve tenere un elenco dei lavoratori a domicilio che occupa e farsi iscrivere nel registro dei datori di lavoro tenuto dalle autorità d'esecuzione.

Art. 11 Obbligo d'informare

I datori di lavoro e i lavoratori a domicilio sono tenuti a fornire alle autorità d'esecuzione e di vigilanza le informazioni necessarie all'esecuzione della legge e a permettere loro l'accesso ai locali. Le autorità d'esecuzione e di vigilanza possono procedere a controlli, prelevare campioni, come pure consultare gli elenchi ed altri documenti, in particolare le condizioni di lavoro, le bollette di accompagnamento, i registri delle forniture e i conteggi.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 12⁴ Infrazioni

¹ Chiunque intenzionalmente contravviene a una prescrizione della presente legge o alle sue disposizioni esecutive oppure a una singola decisione notificatagli con la minatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

² Nei casi gravi può essere pronunciata la multa fino a 20 000 franchi.

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 254; FF **2018** 2345).

Art. 13 Diritto applicabile

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero⁵ e l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo.

Art. 14 Procedimento penale

Il procedimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 4: Disposizioni esecutive**Art. 15** Esecuzione

¹ L'esecuzione della legge spetta ai Cantoni. Essi designano le autorità d'esecuzione.

² Le aziende della Confederazione eseguono la legge sotto la vigilanza degli ispettori federali del lavoro.

³ Le autorità d'esecuzione tengono il registro dei datori di lavoro e lo verificano almeno una volta all'anno.

⁴ Esse presentano annualmente all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro⁷ (detto qui di seguito: «Ufficio federale») un rapporto sull'esecuzione della legge.

Art. 16⁸**Art. 17** Alta vigilanza

L'Ufficio federale esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

Art. 18⁹**Art. 19¹⁰** Obbligo del segreto

Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull'esecuzione sono tenute al segreto d'ufficio.

⁵ RS 311.0

⁶ RS 313.0

⁷ Oggi: «Segreteria di Stato dell'economia (SECO)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 3).

⁸ Abrogato dall'all. n. 100 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

⁹ Abrogato dall'all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941 5944; FF 2007 6027).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20¹¹ Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.

Art. 21 Modificazione e abrogazione

...¹²

Art. 22 Prescrizioni riservate

Sono segnatamente riservate:

- a. La legislazione federale concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la protezione dell'ambiente, la radioprotezione, il commercio dei veleni, gli esplosivi, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso, come anche le assicurazioni sociali;
- b. Le prescrizioni di polizia cantonali e comunali.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 1983¹³

¹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941 5944; FF **2007** 6027).

¹² Le mod. possono essere consultate alla RU **1983** 108.

¹³ DCF del 20 dic. 1982 (RU **1983** 113).

